

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONE - Aspetti fiscali

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti del terzo settore

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Territorialità dell'imposta

TRIBUTI LOCALI - Tassa automobilistica (c.d. "bollo auto")

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

PREVIDENZA

Leggi in evidenza

FUSIONE

Aspetti fiscali - Fusione inversa - Riporto delle perdite della società veicolo e della società target - Limiti al riporto - Disapplicazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2026 n. 172)

La non applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili dell'art. 172 co. 7 del TUIR, per le fusioni inverse che interessano le società veicolo nella società *target* a seguito di acquisizione finanziaria con *equity*, è stata confermata anche dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2026 n. 172.

Tale impostazione vale per le posizioni soggettive della società "veicolo" e per quelle della società "*target*".

Il caso di specie riguarda l'incorporata Beta che ha svolto il ruolo di società veicolo funzionale alla realizzazione del progetto di investimento dei "Fondi Beta" avente a oggetto l'acquisizione in due *tranches* del 100% del capitale sociale di Alfa (incorporante/*target*).

Limiti al riporto delle perdite in caso di fusione

L'art. 172 co. 7 del TUIR stabilisce che le perdite fiscali maturate in capo alle società che partecipano alla fusione, comprese quelle dell'incorporante, sono riportabili in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione con due limitazioni, legate:

- alla "vitalità" delle società partecipanti alla fusione, che richiede un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per lavoro subordinato e relativi contributi non inferiore al 40% della media dei due esercizi precedenti;
- al patrimonio netto, da determinarsi in base al valore economico o al valore contabile.

In base al vigente art. 172 co. 7 del TUIR, le perdite fiscali delle società che superano il test di vitalità sono riportabili nel limite del patrimonio netto della società che riporta le perdite, da assumere in base al valore economico determinato alla data di efficacia della fusione quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società (tale circostanza rappresenta la novità più rilevante rispetto al regime rimasto in vigore sino al 2023).

In assenza di tale relazione di stima, il limite quantitativo è stabilito (analogamente alla previgente disciplina) nel patrimonio netto contabile quale risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.

Riporto delle posizioni soggettive in caso di fusione inversa della società veicolo

Nel caso analizzato nella risposta n. 172/2026, nessun effetto elusivo che il co. 7 dell'art. 172 del TUIR intende contrastare è ravvisabile nella fusione inversa della società veicolo "Beta".

La società Beta, infatti:

- è una società costituita *ex novo* appositamente per acquistare, attraverso l'utilizzo di *equity*, la partecipazione nella società *target* Alfa
- ha impiegato effettivamente le proprie risorse per effettuare tale operazione di acquisizione;
- possiede un patrimonio che è costituito (quasi) esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata (e da altre attività strettamente connesse all'operazione di acquisto) e, dal lato passivo, da passività strumentali all'acquisto della partecipazione della Alfa "società *target*";
- dispone di posizioni fiscali soggettive derivanti esclusivamente dai costi e dall'impiego delle risorse finanziarie ricevute dai soci e utilizzate per l'acquisizione della società *target*.

art. 172 co. 7 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2026 n. 172

Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2026 - "Perdite riportabili nella fusione inversa quando si incorpora una "società veicolo" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 16.9.2026, p. 36 - "Infragruppo, niente test sul riporto delle perdite" - *Germani Italia*

Oggi del 16.9.2026, p. 33 - "Fusioni inverse, riporto illimitato di tax asset" - *Stancati - Manguso Guide*

Eutekne - Imposte Dirette - "Fusione - Perdite fiscali" - *Odetto G.*

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Enti del terzo settore - Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione iscritta al RUNTS - Regime fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'imposta di registro (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.9.2026 n. 171)

Con la risposta a interpello 11.9.2026 n. **171**, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento impositivo di una fusione per incorporazione di una società semplice in un ente del Terzo settore (una fondazione iscritta al RUNTS), sotto il profilo delle imposte dirette e indirette.

La società semplice, pur essendo proprietaria di immobili e terreni agricoli in zone di pregio, anche paesaggistico, non svolgeva in proprio attività agricola, avendo concesso in affitto a una diversa società l'azienda agricola.

Imposte sui redditi

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Agenzia delle Entrate ha confermato i principi più volte espressi in relazione a fattispecie similari, in particolare nella ris. 15.4.2008 n. **152** e nella risposta a interpello 8.11.2022 n. **555**.

Si precisa, quindi, che non sussistendo il transito di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale dei soggetti coinvolti, né il passaggio inverso, non vi sono i presupposti di imposizione, rispettivamente, né a titolo di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (comunque imponibili), né a titolo di conferimento (imponibili solo se si rientra nelle casistiche disciplinate dall'**art. 67** del TUIR).

La fusione per incorporazione in esame, invece, rappresenta un'operazione "fuori dal regime di impresa", nella quale i plusvalori insiti nei beni della società semplice incorporata non sono tassati, in quanto non transitati a una ipotetica sfera commerciale della fondazione, nel caso specifico inesistente.

Imposta di registro

In primo luogo, l'Agenzia rileva che la fusione, risultando fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, ricade nel campo di applicazione dell'imposta di registro, ai sensi dell'**art. 40** del DPR 131/86, che definisce il principio di alternatività IVA-registro. Tuttavia, l'imposta di registro risulta dovuta in misura fissa (200,00 euro), in forza della specifica disposizione recata dall'**art. 82** co. 3 del DLgs. 117/2017, per gli Enti del Terzo Settore.

In linea di principio, l'**art. 4** co. 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR **131/86** contempla le operazioni di fusione tra società (anche semplici, in forza dei principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. **23051/2022**) o enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, artistica, professionale o agricola" prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro fissa (200,00 euro).

In base ad un'interpretazione a contrario del citato art. 4, la fusione tra enti non commerciali sconterebbe, invece, l'imposta di registro proporzionale del 3%, a meno che non intervenga tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. **22/2014**).

In questo contesto è necessario tenere presente, però, che l'**art. 82** co. 3 del DLgs. 117/2017 ha equiparato il trattamento - sotto il profilo dell'imposta di registro - delle fusioni coinvolgenti ETS a quello applicabile alle società, stabilendo l'applicazione del registro fisso alle fusioni "poste in essere da enti del Terzo settore".

Nella risposta n. **171/2026**, facendo applicazione del quadro normativo appena descritto, l'Agenzia delle Entrate conclude che sconta l'imposta di registro di 200,00 euro, ai sensi dell'**art. 82** co. 3 del DLgs.

117/2017, la fusione per incorporazione della società semplice nella fondazione, in quanto posta in essere "anche" da un ETS iscritto al RUNTS, che manterrà questa qualifica anche dopo l'operazione straordinaria.

Viene, così, messo in luce che l'**art. 82** co. 3 non implica (per l'applicazione dell'imposta fissa) che entrambi gli enti coinvolti dalla fusione siano ETS, ma è sufficiente che uno dei due abbia tale qualifica.

art. 82 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.9.2026 n. 171

Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2026 - "Non paga imposte l'incorporazione di una società semplice in una fondazione" - Mauro - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 12.9.2026, p. 25 - "Società semplice e Ets, la fusione è in regime di neutralità fiscale" - Ioannone I., Sepio G.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Territorialità dell'imposta - Messa a disposizione dello spazio per il server - Private cage - Servizio relativo a beni immobili - Rilevanza ai fini IVA in Italia - Regime di esenzione o imponibilità \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2026 n. 175\)](#)

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2026 n. 175, è stato esaminato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, il caso di una società italiana che fornisce un servizio di messa a disposizione di uno spazio (denominato "private cage") finalizzato alla collocazione di un server, presso il proprio data center sito in Italia, unitamente a ulteriori servizi, quali il mantenimento della temperatura, la prevenzione incendi, la vigilanza, ecc. Nel suo complesso, il servizio, così descritto, è denominato di "colocation", secondo gli usi internazionali.

Criteri di territorialità IVA

Poiché la società committente non è residente in Italia, ci si è posti l'interrogativo in merito al corretto trattamento ai fini della territorialità IVA.

Laddove sia qualificabile come prestazione di servizi "generica", essa non avrebbe rilevanza IVA in Italia ai sensi dell'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72.

Laddove, invece, sia qualificabile come prestazione relativa a un bene immobile, essa assumerebbe rilievo ai fini IVA in Italia per effetto dell'[art. 7-quater](#) lett. a) del DPR 633/72. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, quando il bene è situato in Italia.

Caratteristiche dei servizi immobiliari

L'[art. 31-bis](#) par. 1 del Regolamento Ue n. 282/2011 stabilisce che i servizi relativi ai beni immobili sono tali quando sussiste un nesso sufficientemente diretto con tali beni. Al riguardo, si considera che il nesso è soddisfatto per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la prestazione.

La normativa deve essere coniugata con il fatto che la fattispecie in esame integra una prestazione c.d. "complessa". Le Note esplicative relative alla territorialità IVA dei beni immobili precisano che *"laddove una prestazione complessa comprenda servizi relativi a beni immobili ma anche altri beni o servizi (vale a dire, se si tratta di una prestazione raggruppata comprendente svariati elementi), occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile"*.

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 2.7.2020, causa C-215/19, l'[art. 31-bis](#) del Regolamento Ue n. 282/2011 deve essere interpretato nel senso che i servizi di alloggio in un data center, nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature affinché vi installino i loro server, unitamente a servizi accessori, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, *"qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare"*.

Territorialità nel caso di specie

Nel caso in esame, il servizio principale consiste nella messa a disposizione dello spazio (c.d. private cage), mentre gli ulteriori servizi descritti risultano meramente funzionali a garantire l'effettiva fruizione dell'area concessa in uso al committente.

La fattispecie si differenzia da quella rappresentata dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia, per il fatto che il committente dispone solamente di armadi collocati nelle aree comuni del data center, senza possedere un diritto di uso esclusivo su una parte specifica dell'immobile.

Ne consegue che l'area messa a disposizione coincide con il bene immobile e rappresenta l'elemento essenziale per l'esecuzione della prestazione. Il servizio, dunque, presenta un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile e, dunque, ha rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, ai sensi dell'[art. 7-quater](#) del DPR 633/72.

Regime IVA dell'operazione domestica

Con riguardo al regime applicabile alla prestazione rilevante in Italia, l'Agenzia esclude la riconducibilità all'ambito dell'esenzione IVA di cui all'**art. 10** co. 1 n. 8) del DPR 633/72, non rientrando nella nozione di locazione di un bene immobile. Nel caso di specie, il servizio è accompagnato da ulteriori prestazioni funzionali all'utilizzo dello spazio ove collocare i server, con conseguente assoggettamento a IVA con aliquota ordinaria.

art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 31 bis Regolamento (UE) 15.3.2011 n. 282

art. 7 quater DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2026 n. 175

Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2026 - "Messa a disposizione dello spazio per il server con rilevanza IVA in Italia" - Greco

Il Sole - 24 Ore del 18.9.2026, p. 34 - "Data center, Iva al 22% sull'affitto dello spazio" - Abagnale A. - Santacroce B.

Italia Oggi del 18.9.2026, p. 25 - "Niente esenzione Iva per i servizi di colocation" - Ricca F. Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Servizi su immobili" - Greco E.

TRIBUTI LOCALI

Tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") - Autoveicoli fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori - Esenzione per il 2027 - Novità del DL 162/2026

Per l'anno 2027, l'**art. 2** del DL 17.9.2026 n. 162 (pubblicato nella G.U. 17.9.2026 n. 216) ha introdotto, a favore delle persone fisiche, l'esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) relativa a un solo veicolo (riconducibile a determinate tipologie).

Beneficiari

Possono beneficiare dell'esenzione tutte le persone fisiche, a prescindere:

- da requisiti relativi al reddito o all'ISEE;
- dal titolo di possesso del veicolo agevolato.

A tale proposito, va richiamato che, a norma dell'**art. 5** co. 32 del DL 953/82, sono soggetti passivi del bollo auto coloro che, rispetto al veicolo interessato, risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA):

- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing);
- utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

Ambito applicativo

Possono beneficiare dell'esenzione, purché regolarmente assicurati:

- le autovetture con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come quelle ad alimentazione ibrida), di potenza fino a 80 kW;
- i motocicli e i ciclomotori con alimentazione a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), senza limiti di potenza (purché il contribuente non possieda alcuna autovettura agevolabile).

Ciascun contribuente può applicare l'agevolazione a un solo veicolo. Se risulta soggetto passivo per più veicoli potenzialmente agevolabili, l'individuazione del veicolo esente è vincolata agli specifici criteri dettati dall'**art. 2** del DL 162/2026.

Possesso di più autovetture agevolabili

Qualora la persona fisica nel 2027 risulti soggetto passivo per più di una autovettura agevolabile (ossia con potenza non superiore a 80 kW), l'esenzione dal bollo auto si applica solo per quella dotata di minore potenza (espressa in kW).

Se le autovetture agevolabili possedute dal soggetto passivo hanno pari potenza, allora l'esenzione compete all'autovettura per la quale sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore.

Applicazione dell'esenzione per motocicli e ciclomotori

L'esenzione prevista dall'[art. 2](#) del DL 162/2026 spetta anche alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relative a uno o più motocicli o ciclomotori (senza limiti di potenza), ma soltanto se il contribuente non possiede alcuna autovettura agevolabile.

Quindi, se la persona fisica nel 2027 risulta soggetto passivo, oltre che per la moto, anche:

- per un'auto agevolabile (ossia di potenza fino a 80 kW), allora l'esenzione dal bollo si applica solo per quest'ultima, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto;
- per un'auto di potenza superiore a 80 kW (e pertanto non agevolabile), allora l'esenzione riguarda solo la moto.

Possesso di più motocicli

Se la persona fisica risulta nel 2027 soggetto passivo per più motocicli, per individuare quello esente occorre procedere analogamente a quanto illustrato per le autovetture.

Pertanto, se il soggetto passivo possiede più motocicli, l'esenzione dal bollo auto compete solo per quello di minore potenza (espressa in kW).

Se però i motocicli posseduti dal medesimo contribuente hanno pari potenza, l'esenzione dal bollo auto si applica solo a quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo.

Possesso di più ciclomotori

Qualora il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l'esenzione dal bollo auto spetta solo per quello che presenta la data di prima immatricolazione più remota.

Periodo di esenzione

L'esenzione dal bollo auto di cui all'[art. 2](#) del DL 162/2026 è limitata ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra l'1.1.2027 ed il 31.12.2027.

Regioni a statuto speciale e Province autonome

L'esenzione dal bollo auto ex [art. 2](#) del DL 162/2026 si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

art. 2 DL 17.9.2026 n. 162

art. 5 DL 30.12.1982 n. 953

Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2026 - "Esenzione dal bollo auto 2027 limitata a un solo veicolo" - Magro

Italia Oggi del 18.9.2026, p. 26 - "Senza bollo 24,6 mln di italiani" - Cerisano F.

Il Sole - 24 Ore del 18.9.2026, p. 3 - "Bollo auto, il decreto cancella il 30,4% degli incassi totali" - Mobili M. - Trovato G.

Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2026 - "Esenzione dal bollo nel 2027 per auto fino a 80 kW o moto" - Magro

Guide Eutekne - Tributi locali - "Bollo auto" - Magro L. - Zeni A.

Agevolazioni**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per il carburante degli autotrasportatori - Proroga dei termini di presentazione delle domande al 20.9.2026 (comunicato Min. Infrastrutture e trasporti 15.9.2026)

Con il [comunicato](#) Min. Infrastrutture e trasporti 15.9.2026, è stato prorogato alle ore 23:59 del 20.9.2026 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per il carburante delle imprese di autotrasporto ex [art. 3](#) del DL 33/2026, relativamente ai mesi marzo-agosto 2026.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese, aventi sede legale (iscritte al REN) o stabile organizzazione in Italia, esercenti, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI:

- le attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
- l'autotrasporto di persone indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 504/95;
- le attività di trasporto di cui alla L. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente.

La lett. a) dell'art. 24-ter co. 2 del DLgs. 504/95 richiamato riguarda le attività di trasporto di merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).

Sono quindi ammesse esclusivamente le imprese iscritte al REN o le imprese straniere esercenti la professione di trasportatore su strada aventi stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio (cfr. [FAQ 4.9.2026](#)).

L'individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Determinazione dell'agevolazione

Il beneficio fiscale è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (pari a 1,39415 come precisato nelle FAQ).

Procedura di accesso

Per il riconoscimento del credito d'imposta relativo al carburante dei mesi marzo-agosto 2026, le imprese devono presentare l'istanza:

- dall'1.9.2026 alle ore 23:59 del 20.9.2026 (termine così prorogato rispetto a quello inizialmente previsto del 15.9.2026);
- esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli all'indirizzo: <http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it>.

Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi le risorse stanziare, il Ministero provvederà alla riparametrizzazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento.

Estensione dell'agevolazione ai mesi di settembre e ottobre 2026

Si rileva altresì che è stato previsto l'ampliamento del periodo di riferimento oggetto dell'agevolazione.

In particolare:

- l'art. 1 co. 4 del DL 10.9.2026 n. 157 ha esteso il credito d'imposta anche al mese di settembre 2026, con un incremento di risorse pari a 16 milioni di euro;
- l'art. 1 co. 4 del DL 17.9.2026 n. 162 ha esteso il credito d'imposta anche al mese di ottobre 2026, con un ulteriore incremento di risorse pari a 21,2 milioni di euro

In relazione a tali modifiche dovrebbero essere rilasciate specifiche modalità attuative.

art. 1 co. 4 DL 10.9.2026 n. 157

art. 3 DL 18.3.2026 n. 33

Comunicato Min. Infrastrutture e Trasporti 15.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2026 - "Proroga al 20 settembre per le istanze sul tax credit carburante autotrasporto" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INAIL 11.9.2026 n. 42 e circ. INPS 11.9.2026 n. 98)

Con la decisione di politica monetaria del 10.9.2026, la Banca centrale europea ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 16.9.2026, è pari al 2,65%.

Con la circolare n. 98 dell'11.9.2026, l'INPS ha illustrato gli effetti che tale variazione ha sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e lett. b) della L. 388/2000. In merito è intervenuto anche l'INAIL con la circ. 11.9.2026 n. 42, con la quale ha illustrato gli effetti di tale variazione con riguardo ai premi assicurativi ed accessori.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione deve essere calcolato al tasso del 4,65% annuo con riferimento alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per i premi assicurativi e accessori, ai sensi dell'art. 2 co. 11 e 11-bis del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 4,65% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 16.9.2026, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, i quali, pertanto, non subiranno modifiche.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,65%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

Con riguardo al profilo delle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d'anno.

Invece, nei casi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b), la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Inoltre:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- nell'ipotesi in cui il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, nei casi previsti dall'art. 116 co. 10 della L. 388/2000, ossia per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali

(ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2026 (1,60% in ragione d'anno), a decorrere dal 16.9.2026 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65%.

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INAIL 11.9.2026 n. 42

Circolare INPS 11.9.2026 n. 98

Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2026 - "Da oggi cambiano i tassi per rateazioni e sanzioni INAIL" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2026 - "In crescita il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Dilazione dei contributi" - D'Amato F.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 22.5.2026 N. 153611

FISCALE

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO - ESECUZIONE FISCALE - Fatture elettroniche emesse dal debitore iscritto a ruolo - Comunicazione dei dati all'agente della riscossione per l'utilizzo ai fini del pignoramento presso terzi

Con il presente provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 5-bis lett. b-ter) del DLgs. 5.8.2015 n. 127 in materia di scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica, scambio strumentale a rendere più efficiente il pignoramento presso terzi.

Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche

L'art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 attribuisce all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di utilizzare, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, i file delle fatture elettroniche acquisiti, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche ai fini del pignoramento presso terzi

L'art. 1 co. 117 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), introducendo la nuova lett. b-ter) nell'art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, ha attribuito all'Agenzia delle Entrate anche la facoltà di mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Modalità di messa a disposizione dei dati

La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Messa a disposizione dei dati nella prima fase

Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati:

- la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC;
- le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso.

L'accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Messa a disposizione dei dati a regime

Per la soluzione a regime, verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati.

Utilizzo dei dati per il pignoramento presso terzi

Tramite questo scambio di informazioni, l'agente della riscossione potrà celermente conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto.

Per "terzi pignorabili" si intendono infatti i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura elettronica.

Sarà così possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.

Procedura di pignoramento presso terzi

La procedura di pignoramento presso terzi, nella forma semplificata prevista all'art. 72-bis del DPR 602/73, prevede la possibilità per l'agente della riscossione di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l'ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

- le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;
- le restanti somme alle rispettive scadenze.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, l'agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore e il debitore nei modi ordinari.